

# **REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO**

**Approvato con deliberazione CC n° 95 del 21/7/09**

\* \* \*

## **TITOLO I ISTITUZIONE E INTERVENTO**

### **Articolo 1**

#### **Istituzione**

1. E' istituito l'ufficio del Difensore civico, organo di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, di promozione e di tutela non giurisdizionale dei diritti, degli interessi legittimi collettivi e diffusi di soggetti singoli e associati.
2. Il Difensore civico, in conformità ai principi definiti dalle leggi, dallo Statuto e dalla Carta per la Difesa Civica Locale, approvata dalla Conferenza Permanente dei Difensori civici della Toscana e dal Consiglio delle Autonomie Locali, e dei principi enunciati dai documenti delle Organizzazioni Internazionali in materia, esercita la propria attività in piena autonomia e indipendenza e non è soggetto ad alcun controllo gerarchico o funzionale.
3. Il Difensore civico è organo dotato di autonomia amministrativa e finanziaria.
4. Il Comune può procedere all'istituzione del difensore civico autonomamente oppure anche in forma associata ovvero stipulando con altri enti locali apposite convenzioni, in modo da assicurare la copertura di tutto il territorio da parte della rete della Difesa civica locale. Nella convenzione dovranno essere disciplinate la durata, le modalità d'intervento del difensore civico presso le amministrazioni convenzionate, il finanziamento delle spese da sostenere, la dotazione di personale e strumentale.

### **Articolo 2**

#### **Funzioni**

1. Il Difensore civico interviene, d'ufficio o su istanza di parte, nei casi di cattiva amministrazione e concorre con gli altri organi dell'amministrazione al

perseguimento di obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed equità. Il Difensore civico promuove la ricerca di forme di mediazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione al fine di garantire il rispetto della legalità degli atti e l'applicazione del principio di equità.

2. Il Difensore civico esercita funzioni di tutela non giurisdizionale con particolare attenzione nei confronti delle categorie sociali più deboli.

3. Nella propria attività il Difensore civico si ispira a principi di speditezza, informalità e collaborazione con le amministrazioni interessate.

4. Il difensore civico, al fine di favorire il potenziamento della rete della difesa civica e di assicurarne il miglior esercizio, attiva rapporti di collaborazione con il difensore civico della Regione e degli altri enti locali e partecipa agli organismi di coordinamento appositamente costituiti. Collabora altresì con il Mediatore europeo e con i difensori civici locali di altri paesi per lo scambio di esperienze, segnalazioni, informazioni e la discussione di problematiche che possono trovare soluzioni comuni.

5. Qualora la questione non sia di competenza del Difensore civico egli comunque può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

### **Articolo 3**

#### **Ambito di intervento**

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni nei confronti del Comune, degli organismi ed enti dipendenti e delle società controllate o partecipate dal comune nonché nei confronti di qualunque soggetto pubblico o privato gestore di servizi pubblici comunali.

2. Per rafforzare le finalità di cui al comma precedente in tutti i contratti di servizio relativi all'erogazione di servizi pubblici comunali dovrà essere inserita apposita clausola contenente il richiamo alle prerogative e funzioni del Difensore civico.

### **Articolo 4**

#### **Poteri**

1. Il Difensore civico può chiedere, verbalmente o per iscritto, informazioni e notizie sullo stato delle pratiche relativamente a qualsiasi procedimento di competenza di uno dei soggetti indicati nell'art. 3.
2. Al difensore civico, senza il limite del segreto d'ufficio e senza spesa, è riconosciuto il diritto di prendere visione e conoscenza di tutti gli atti e documenti amministrativi, di chiederne e ottenerne il rilascio di copie.
3. Il Difensore civico, nei modi e con le formalità ritenute più opportune, ha facoltà di interloquire con il Responsabile del procedimento al fine di acquisire le informazioni sullo stato della pratica, sulle procedure, sugli atti e sulla documentazione.
4. Il difensore civico può effettuare sopralluoghi e accertamenti anche alla presenza dei soggetti interessati al fine di verificare lo stato dei fatti.
5. Il difensore civico può esperire tentativi di conciliazione, anche promuovendo incontri fra il soggetto interessato e i soggetti di cui all'art. 3 e suggerendo le soluzioni più idonee al raggiungimento di un accordo.

## **Articolo 5**

### **Obblighi di segnalazione**

1. Il Difensore civico è tenuto a segnalare alla Procura della Repubblica le fattispecie che possono costituire reato di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

## **Articolo 6**

### **Modalità di intervento**

1. Il Difensore civico interviene d'ufficio o su istanza di parte. La presentazione dell'istanza può essere effettuata presso qualsiasi ufficio del Comune, non è soggetta a formalità e, se non è presentata per iscritto, viene verbalizzata a cura del personale che la riceve. L'istanza è trasmessa tempestivamente al difensore civico per l'inizio del procedimento.
2. Effettuata, entro 10 giorni, una prima valutazione del fondamento dell'istanza, il cui eventuale esito negativo deve essere tempestivamente comunicato

all'istante, il difensore civico chiede al funzionario responsabile ogni informazione utile alla completa ed esauriente valutazione della questione.

3. Qualora il difensore civico ritenga che l'istanza sia fondata, ne avvia l'istruttoria dandone comunicazione al Sindaco.

4. Il Difensore civico informa entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza il soggetto interessato sullo stato della questione.

5. Il Difensore civico esercita le proprie funzioni nel rispetto della riservatezza dei soggetti interessati.

6. La proposizione di ricorsi giurisdizionale o amministrativi non esclude né limita la facoltà di presentare istanza al difensore civico.

## **Articolo 7**

### **Rapporti con il responsabile del procedimento**

1. Il Difensore civico invita il responsabile del procedimento, individuato ai sensi della legge n. 241/1990, a fornire tutta la documentazione e i chiarimenti necessari.

2. Il responsabile del procedimento o chi per esso è tenuto ad assicurare tutta la collaborazione richiesta e fornisce entro dieci giorni dalla richiesta - o entro il diverso termine stabilito dal difensore civico - tutte le informazioni e la documentazione utile al Difensore civico.

3. L'inosservanza a quanto disposto dal comma 2, oltre a rappresentare una violazione ai doveri di servizio rilevante ai fini disciplinari, può costituire elemento di giudizio nell'ambito del sistema permanente di valutazione sia dei dirigenti che di tutto il personale del Comune.

4. Il Difensore civico stabilisce con il responsabile del procedimento o chi per esso il termine entro il quale la pratica dovrà essere definita e le modalità di intervento. Il termine non potrà superare i 90 giorni, salvo casi eccezionali, che dovranno essere adeguatamente comunicati. La procedura si chiude con la comunicazione da parte del responsabile competente al Difensore civico dell'avvenuta definizione della pratica nel termine concordato.

5. Il Difensore civico può segnalare al Sindaco qualsiasi inosservanza delle norme procedurali cui sopra con l'indicazione del nominativo del funzionario o

dei funzionari responsabili per i provvedimenti di competenza, dandone loro comunicazione.

## **TITOLO II**

### **REQUISITI E MODALITA' PER LA ELEZIONE**

#### **Articolo 8**

##### **Requisiti per la nomina, ineleggibilità, incompatibilità**

1. Il Difensore civico è eletto fra coloro che sono in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale, del diploma di laurea e che abbiano maturato una documentata competenza ed esperienza giuridica e amministrativa, con particolare riferimento agli Enti locali e alla promozione e tutela dei diritti.

2. Non sono eleggibili:

a) coloro per i quali sussiste una delle cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità previste per i consiglieri comunali;

b) i parlamentari, gli assessori, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, nonché i membri dei consigli e delle giunte delle comunità montane;

c) coloro che ricoprono cariche elettive o incarichi di partito o sindacali;

d) coloro che sono amministratori o revisori dei conti o dipendenti di società a partecipazione comunale, enti dipendenti dal comune o ai quali esso partecipa, concessionari di pubblici servizi;

e) quanti abbiano ricoperto le cariche di cui alle lettere a) b) c) d) nei tre anni precedenti alla data di elezione del Difensore civico;

f) i dipendenti comunali, degli Enti locali, Istituti, Consorzi, Aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale;

g) gli amministratori di enti e società, qualunque ne sia la forma giuridica, a partecipazione pubblica nonché i titolari, amministratori e dipendenti di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune;

h) coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile di condanna, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per delitto non colposo;

i) coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

l) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge n. 575/1065, come sostituito dall'art. 13 della legge n. 646/1982;

m) chi si sia trovato nelle condizioni previste dalla legge 25 gennaio 1982, n. 17.

3. Il Difensore civico non può svolgere attività né avere impieghi o incarichi che siano incompatibili con la sua posizione di autonomia e di indipendenza.

## **Articolo 9**

### **Doveri del Difensore civico**

1. Nell'assumere l'incarico il Difensore civico si impegna ad esercitare le proprie funzioni nella massima indipendenza e con totale imparzialità e a rispettare, per tutta la durata del mandato, gli obblighi derivanti dalla sua carica.

2. Il Difensore civico concorda con l'Amministrazione orari e periodicità della propria presenza sul territorio rapportata alla necessità dell'esercizio della funzione anche con riferimento al territorio e alla popolazione.

## **Articolo 10**

### **Elezione del Difensore civico**

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, dandone conoscenza attraverso i mezzi di informazione e comunque sul sito internet del Comune e mediante affissione all'Albo pretorio, procede alla pubblicazione di apposito avviso contenente l'indicazione:

- a. dei compiti inerenti alla carica;
- b. del termine non superiore a 15 giorni per la presentazione delle candidature;
- c. dei requisiti richiesti;
- d. della cause ostative;

- e. delle incompatibilità;
- f. della durata della carica e del relativo trattamento economico;

2. L'elezione a Difensore civico avviene mediante autocandidature che dovranno essere sottoscritte dall'interessato, corredate dalla dichiarazione del possesso del titolo di studio richiesto e da curriculum vitae.

3. Le candidature dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Pistoia. Trascorso il termine per la presentazione, il Presidente del Consiglio Comunale trasmette al Segretario Generale le candidature pervenute, per l'istruttoria della delibera. I curricula dei candidati sono messi immediatamente a disposizione di ciascun consigliere.

4. Il Difensore civico è eletto dal consiglio comunale con le modalità previste dallo Statuto Comunale. Se nessun candidato raggiunge la maggioranza richiesta si procede ad una altra votazione. Qualora la maggioranza necessaria non venga nuovamente raggiunta, la votazione è rimandata a successiva seduta.

5. L'amministrazione comunale provvede a rendere pubblica la nomina del Difensore civico e a promuoverne la conoscenza presso i cittadini attraverso idonei mezzi di informazione.

## **Articolo 11**

### **Durata del mandato, rinuncia, decadenza e revoca**

1. La durata è disciplinata dallo Statuto Comunale.
2. L'incarico cessa prima della scadenza per dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza o revoca.
3. Qualora venga accertata l'esistenza di cause di ineleggibilità o nel caso in cui il Difensore civico non provveda spontaneamente a rimuovere accertate cause, originarie o sopravvenute, di incompatibilità, il Presidente convoca il Consiglio Comunale per la decadenza del Difensore civico, nella prima seduta consiliare utile, nei medesimi termini e con le stesse modalità previste per la contestazione ai consiglieri comunali.

4. Il difensore civico è revocato dal Consiglio comunale, quando riporti taluna delle condanne previste dal comma 1 dell'art. 58 del D.Lgs. n. 267 del 2000.
5. Il Difensore civico può inoltre essere revocato solo per gravi ed accertati motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni sulla base di una mozione firmata da almeno un terzo dei Consiglieri, se approvata da una maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio comunale.
6. Le dimissioni, redatte in forma scritta, sono presentate al Presidente del Consiglio Comunale che ne dà comunicazione al primo Consiglio comunale utile, dandone lettura. Le dimissioni del Difensore civico sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.
7. Al verificarsi dei casi di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, si avviano le procedure di cui all'art. 10 del presente regolamento.
8. Il Difensore civico resta in carica fino alla nomina del successore, assicurando l'ordinario funzionamento dell'istituto, esercitando le sue funzioni, e percependo la relativa indennità – per un tempo massimo di 6 mesi.

### **TITOLO III**

## **SEDE, ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, FINANZIAMENTO, RELAZIONE ANNUALE**

### **Articolo 12**

#### **Sede, organizzazione e personale**

1. Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio comunale o comunque in locali adeguati al prestigio delle funzioni ed idonei per ampiezza e facilità di accesso.
2. Al difensore civico deve essere assicurata una dotazione organica, finanziaria e strutturale idonea all'esercizio delle funzioni. All'assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi finanziari provvede l'amministrazione comunale, sentito il Difensore civico.
3. Il difensore civico deve garantire la presenza al pubblico per non meno di due giorni – non consecutivi – a settimana, concordando con l'Amministrazione orari e periodicità.

4. In caso di assenza per maternità o per altro impedimento di natura sanitaria del Difensore civico comunale l'amministrazione garantisce la funzionalità dell'ufficio, anche avvalendosi del difensore civico provinciale, ove presente, o del difensore civico regionale.

5. Il Difensore civico può avvalersi dell'assistenza degli uffici comunali e, nei limiti del capitolo di bilancio relativo alle spese di funzionamento assegnate e nei casi di comprovata necessità, di consulenti esterni dotati di professionalità idonea alla trattazione della questione per cui ricevono l'incarico.

### **Articolo 13**

#### **Finanziamento**

1. Allo scopo di assicurare al Difensore civico autonomia finanziaria, le spese per il funzionamento sono previste annualmente nel bilancio del comune anche sulla base del programma di attività che il Difensore civico presenta ogni anno con la indicazione del fabbisogno finanziario.

2. Tutte le spese inerenti all'attività dell'ufficio sono a carico dell'amministrazione.

3. Le spese sono impegnate e liquidate secondo le procedure e le norme previste per l'amministrazione e la contabilità del comune, sulla base delle decisioni assunte dal Difensore civico.

### **Articolo 14**

#### **Indennità**

1. La funzione del Difensore civico non implica rapporti di lavoro subordinato né di consulenza professionale. Al Difensore civico spetta una indennità di funzione pari al 25% di quella intera prevista per il Sindaco.

### **Articolo 15**

#### **Relazione annuale e rapporti con il Consiglio comunale**

1. Il Difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno, invia al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale, la relazione sull'attività svolta nell'anno

precedente corredandola da eventuali osservazioni e suggerimenti idonei a prevenire casi di cattiva amministrazione.

2. La relazione viene discussa in Consiglio comunale nella prima seduta utile dopo la sua trasmissione da parte del Difensore civico.

3. La relazione annuale del Difensore civico è soggetta a pubblicità anche attraverso tutti gli strumenti previsti per la comunicazione istituzionale.

4. Il difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalla commissione consiliare competente per gli affari istituzionali per riferire su aspetti generali della propria attività, nonché dalle altre commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari.

5. Il Difensore civico può, in ogni tempo, formulare relazioni su questioni di particolare interesse ed attualità da sottoporre al Consiglio per la discussione. Può chiedere di essere ascoltato dal Consiglio.

## **Articolo 16**

### **Pubblicizzazione dell'attività del Difensore civico**

1. L'Amministrazione comunale assicura l'inserimento di un adeguato spazio riservato all'Ufficio del Difensore civico in tutti i mezzi previsti per la comunicazione istituzionale, nel quale sia pubblicizzata l'attività del Difensore civico e siano indicati la sede, gli orari di ricevimento, i numeri telefonici, fax, indirizzo di posta elettronica e ogni altro recapito che consenta di contattarlo, nonché informazioni sui compiti del Difensore civico e sull'attività da esso svolta.

2. Il contenuto informativo di tale spazio è di esclusiva competenza e responsabilità del Difensore civico.

3. Il Difensore civico può promuovere pubbliche iniziative per diffondere la conoscenza della propria attività e in particolare sul tema della tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione.

4. Il Difensore civico collabora in particolare con gli istituti scolastici del Comune di Pistoia per promuovere i valori dell'educazione civica.

## **Articolo 17**

### **Disposizioni transitorie**

1. Entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento, l'Amministrazione comunale provvede all'avvio delle procedure per l'elezione del Difensore civico sulla base delle norme in esso contenute e, entro lo stesso termine, delle conseguenti determinazioni regolamentari ed amministrative.